

LEGGE REGIONALE 19 SETTEMBRE 2008, N. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)¹

Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe)

1. (*omissis*)²

Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale)

1. (*omissis*)³

2. (*omissis*)⁴

Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2008, n. 3 concernente “Modifiche alle leggi regionali in materia di pacchetto famiglia e previdenza sociale”)

¹ In B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

² Sostituisce il comma 5-*bis* dell’art. 8 della l.r. 28 febbraio 1993, n. 3.

³ Aggiunge il comma 3-*bis* dopo il comma 3 dell’art. 3 della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

⁴ Aggiunge il comma 1-*bis* dopo il comma 1 dell’art. 5 della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

1. (*omissis*)⁵

Art. 4 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 3, la disposizione di cui all'articolo 1 si applica alle pensioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1.

2. Il/La Presidente della Regione è autorizzato/a a coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni contenute nella presente legge con quelle contenute nelle leggi regionali 28 febbraio 1993, n. 3, 21 settembre 2005, n. 7 e 27 febbraio 1997, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁵ Modifica l'art. 5, comma 1 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.